



Provincia di Asti
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Area Pianificazione, Edilizia e Patrimonio Trasporti
ed Ambiente
Servizio Ambiente

OGGETTO: Rif. pratica SUAP prot. n. 350/2021. AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. D.D. n. 189/DB1004 del 20/06/2011. Presa d'atto.

In data 9.02.2021 (ns. prot. n. 2816 del 10.02.2021) é pervenuta alla Provincia di Asti – Servizio Ambiente, trasmessa dal S.U.A.P. Villanova d'Asti, la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della normativa in oggetto, presentata dalla ditta BMPEUROPE S.r.l., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 52 – Torino (TO) ed operativa in Strada della Freisa n. 1 – Villanova d'Asti (AT) e P.IVA: 03389280045.

La ditta BMPEUROPE S.r.l. pertanto è autorizzata in via generale, a partire dal **46° giorno** dalla data di presentazione della nuova domanda allo S.U.A.P. Villanova d'Asti, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali prescritti nell'Allegato 3 della D.D. n. 189/DB1004 del 20/06/2011 per i seguenti punti di emissione:

- cabina di verniciatura a polvere (punto di emissione E 1),
- forno di essiccazione verniciatura a polvere (punto di emissione E 2).

La Ditta deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

Si rimanda alla determinazione sopra citata per tutti gli adempimenti conseguenti, ricordando in particolare che:

- il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. di Asti, la data in cui intende dare inizio alla *messa in esercizio* degli impianti facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lett. B) dell'Allegato 3 della D.D. n. 189/DB1004 del 20/06/2011;
- il termine per la *messa a regime* degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio;
- per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve effettuare per il punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lett. A) – punto 22.3 dell'Allegato 3 della D.D. n. 189/DB1004 del 20/06/2011.

Il codice di identificazione attribuito al Vostro stabilimento, ubicato in Strada della Freisa n. 1 – Villanova d'Asti (AT), da citare in ogni Vostra ulteriore comunicazione, è: **005118/61**.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Dott. Angelo Marengo
[firmato digitalmente*]

Il referente della pratica:
Dott. Davide Maria Tibaldi
Tel: 0141/433.381

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.